

Codice A1814B

D.D. 10 ottobre 2023, n. 2547

R.D. 523/1904 - Torrente Albedosa - Autorizzazione idraulica per riordino idraulico mediante realizzazione di difesa spondale in sponda sinistra e taglio vegetazione infestante in alveo del Torrente Albedosa a valle del ponte in località Ponassi, in Comune di Bosio (AL). Richiedente: Comune di Bosio (AL).



ATTO DD 2547/A1814B/2023

DEL 10/10/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: R.D. 523/1904 – Torrente Albedosa – Autorizzazione idraulica per riordino idraulico mediante realizzazione di difesa spondale in sponda sinistra e taglio vegetazione infestante in alveo del Torrente Albedosa a valle del ponte in località Ponassi, in Comune di Bosio (AL). Richiedente: Comune di Bosio (AL).

Il Comune di Bosio, con sede in via Umberto I, 37 – 15060 Bosio (AL), ha presentato istanza con nota prot. n. 1034 del 10/08/2023 (assunta a ns. prot. n. 35936 del 23/08/2023) per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per un intervento di riordino idraulico del torrente Albedosa comprendente la realizzazione di difesa spondale mediante scogliera per un tratto di 48 metri in sponda sinistra e rimozione della vegetazione infestante a valle del ponte in loc. Ponassi nel Comune di Bosio (AL). Tale intervento risulta finanziato con un contributo pari a 50.000 euro dalla Regione Piemonte con D.D. n. 656/A1802B/2023 del 03/03/2023 (alluvione ottobre-novembre 2019).

Poiché in progetto è prevista la realizzazione di opere di difesa che interessano il corso d'acqua pubblico denominato Torrente Albedosa, iscritto al n.80 nell'Elenco delle Acque Pubbliche della Provincia di Alessandria, è necessario procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica, ai sensi del R.D. n. 523/1904. Considerato che le opere previste in progetto assolvono la finalità di protezione della sponda da erosioni e conseguenti cedimenti in alveo, ai sensi del Regolamento Regionale n. 10/R del 16/12/2022, non occorrerà formalizzare un atto di concessione e non dovrà essere corrisposto alcun canone, fermo restando l'osservanza delle vigenti norme in materia e delle prescrizioni/obblighi di cui al presente provvedimento.

All'istanza, del Comune di Bosio, è allegato, su supporto digitale, il progetto definitivo-esecutivo, redatto dallo Studio Novi (ing. Italo Bruno, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria), approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 25/07/2023.

Con nota prot. n. 37677 del 05/09/2023 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 15 della L.R. 14/2014.

Con nota prot. n. 39071 del 14/09/2023 il Comune di Bosio ha inviato a mezzo PEC integrazioni spontanee.

Il progetto prevede la realizzazione di una difesa spondale in sponda sinistra a valle del ponte in loc. Ponassi (ove è già presente un tratto di scogliera ammalorata), mediante scogliera in massi cementata in fondazione e rivegetata in elevazione, per una lunghezza di circa 48 metri e un'altezza variabile compresa tra 2 e 3 metri, nella posizione e secondo le indicazioni contenute negli elaborati progettuali allegati. Contestualmente, è previsto il taglio ed asportazione di vegetazione nell'alveo inciso che ostacola il regolare deflusso delle acque, per una larghezza di 3 metri su entrambe le sponde (superficie di circa 800 mq), a valle del ponte in loc. Ponassi.

L'intervento di taglio della vegetazione rientra nel campo di applicazione dell'art. 37 bis (interventi di manutenzione idraulica) del Regolamento Forestale vigente (regolamento regionale n. 8/R del 20/09/2011 così come modificato dal regolamento n. 2/R del 21/02/2013 e n. 4/R del 06/07/2015). Conseguenza a ciò, l'intervento è a canone nullo trovando applicazione quanto previsto dalla lettera n) della Tabella "Canoni di concessione per l'utilizzo di pertinenze idrauliche" - Allegato A della L.R. 19/2018.

Dato atto che le piante divelte o fluitate sono da considerare res nullius e pertanto non appartenenti al demanio (parere dell'Avvocatura di Stato in data 12/7/1993 e Circolare del Ministero delle Finanze in data 29/12/1993, ribaditi dalla Circolare del Ministero delle Finanze, Direzione compartimentale del Territorio di Cuneo n 5412 del 5/12/1994) e non è quindi necessario alcun provvedimento di concessione né pagamento di canoni o indennità erariali per poter procedere alla loro rimozione dagli alvei e dalle aree di pertinenza idraulica.

Dall'esame della documentazione progettuale allegata all'istanza, l'esecuzione degli interventi in oggetto è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. la difesa spondale in massi prevista in progetto dovrà essere realizzata in perfetto allineamento con il profilo della sponda naturale al fine di evitare restringimento della sezione di deflusso del corso d'acqua o provocare deviazioni al flusso della corrente, inoltre l'estremità di monte dovrà essere opportunamente risvoltata sulla sponda esistente, al fine di evitarne l'aggiramento da parte della corrente;
2. la difesa spondale realizzata con pendenza non inferiore a 45°, dovrà essere opportunamente ricalzata con materiale litoide per ricoprire la fondazione e, ad ultimazione lavori, gli scavi realizzati nelle pertinenze demaniali dovranno essere opportunamente ritombati e riprofilati con la sponda del corso d'acqua naturale;
3. i massi che verranno utilizzati per la difesa spondale, così come da progetto, dovranno essere di adeguata pezzatura e di forma irregolare, con caratteristiche idonee a contrastare l'azione di erosione e di trascinarsi del corso d'acqua, in particolare dovranno essere costituiti da roccia non geliva, fortemente resistente all'abrasione, con grana compatta e uniforme, privi di fratture, parti alterate, venature e piani di sfaldamento;
4. il materiale litoide sciolto proveniente dagli scavi per il posizionamento della scogliera dovrà

essere utilizzato esclusivamente per la colmataura di depressioni in alveo o di erosioni localizzate lungo le sponde; eventuale materiale non riutilizzabile in sito dovrà essere conferito a discarica (solo nel caso in cui sia dimostrato con specifica analisi di essere materiale privo di valore commerciale);

5. non è consentito modificare con accumuli e riporti di materiale litoide la quota del ciglio sommitale delle sponde esistenti del corso d'acqua;
6. la savanella nell'alveo del torrente Albedosa, prevista per l'allontanamento temporaneo delle acque dall'area di intervento dovrà, a lavori ultimati, essere colmata con il materiale di scavo e dovrà essere ripristinata la sezione originale di scorrimento del corso d'acqua.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046 "*Disciplina del sistema dei controlli interni*", come modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale del 14 giugno 2021 n. 1-3361, constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge e che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Regio Decreto 25/07/1904 n. 523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- art. 90 del D.P.R. 616/77: "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382";
- artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- art. 17 della Legge Regionale n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- art. 59 della Legge Regionale n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/1998";
- Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- Legge Regionale n. 20 del 5/08/2002 e s.m.i., e n.12 del 18/05/2004 e s.m.i.;
- Regolamento regionale D.P.G.R. 16 dicembre 2022, n. 10/R "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12) Abrogazione del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14".;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904, il Comune di Bosio (AL), a realizzare una difesa spondale in sponda sinistra idrografica del Torrente Albedosa per un tratto di 48 metri a valle del ponte in loc. Ponassi mediante realizzazione di scogliera in massi, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza e depositati in formato digitale agli atti del Settore e in premessa richiamati, subordinatamente all'osservanza

delle seguenti condizioni:

1. le opere dovranno essere realizzate in conformità al progetto allegato all'istanza e nel rispetto delle prescrizioni tecniche elencate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. è fatto divieto d'abbandono di detriti in alveo; il materiale di risulta proveniente dagli scavi per il posizionamento dell'opera di difesa dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni in alveo e/o erosioni di sponda, ove necessario, in prossimità degli interventi di cui trattasi, mentre l'eventuale eccedenza e il materiale eventualmente proveniente dalla demolizione di manufatti esistenti dovranno essere conferiti a discarica nei rispetti di cui al D Lgs 152/2006 e s.m.i.;
3. nell'attuazione degli scavi e del ripristino della sezione idraulica non dovranno essere modificate le caratteristiche plano altimetriche delle sponde; le sponde e l'alveo interessati dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinati a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
4. durante la realizzazione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
5. i lavori per la realizzazione degli interventi dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni 1 (uno) a far data dalla presente Determinazione, a condizione che non si verifichino nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi, tali da comportare una diversa tipologia d'intervento (anche solo in termini geometrici) rispetto al progetto autorizzato. Al verificarsi di tale evenienza l'autorizzazione sarà considerata decaduta ed occorrerà procedere con una nuova richiesta di autorizzazione. I lavori, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti. L'eventuale proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
6. il soggetto autorizzato dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti, Ufficio di Alessandria, a mezzo PEC all'indirizzo *tecnico.regionale.al_at@cert.regione.piemonte.it* e con un congruo preavviso, la data di inizio e successivamente l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere siano state eseguite conformemente al progetto approvato e alle prescrizioni impartite;
7. è vietato l'accesso e il transito in alveo nel caso di avversità atmosferiche e piena del corso d'acqua e in tutti quei casi in cui le condizioni meteorologiche in atto facciano presagire possibili aumenti dei livelli idrici in alveo che determinano il superamento delle condizioni di sicurezza; al riguardo il soggetto autorizzato dovrà controllare con regolarità i bollettini di previsione e di allerta meteo-idrologica emessi dagli enti preposti (A.R.P.A. Piemonte, Protezione Civile Regionale, Provinciale, ecc.); resta in carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza degli operatori, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., svincolando questa Amministrazione e i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;

8. durante la realizzazione dei lavori non è consentito mantenere in alveo in assenza di operatore, in particolare durante le ore notturne e nei giorni festivi, mezzi d'opera, attrezzature, strutture (uffici, bagni, spogliatoi, ecc.) e materiali, benché con carattere temporaneo, che a causa di possibili incrementi del livello idrometrico costituirebbero materiale flottante e potenziale pericolo per i manufatti e le opere presenti in alveo a valle del tratto interessato dal presente intervento;
9. sarà onere del committente delle opere, assicurare, sotto la propria responsabilità in caso di maltempo e di diramazione di stati d'allerta, il presidio dell'area di cantiere, adottando di conseguenza ogni provvedimento che si rendesse necessario ai fini della sicurezza e dell'incolumità pubblica, per tutta la durata dei lavori;
10. il richiedente è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto ad eseguire, a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
11. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti realizzati, dell'alveo e delle sponde, nei tratti in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
12. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
13. l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera autorizzata, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario, o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
14. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati e indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
15. Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti norme, in particolare dovrà acquisire l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 37/2006, da parte dell'Ufficio Tecnico Ittiofauna – Direzione Ambiente della Provincia di Alessandria.

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dell'intervento ai sensi dell'art. 26 comma 2 del Regolamento regionale n. 10/R del 16.12.2022.

Il presente atto verrà pubblicato sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

I FUNZIONARI ESTENSORI

Irene Sterpi

Wanda Olivieri

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli